

Richiesta di rinnovo del decreto di concessione per la distribuzione e vendita di G.P.L. senza deposito.

Si fa riferimento alla lettera con la quale codesta Società ha chiesto il rinnovo del decreto relativo alla distribuzione e vendita di g.p.l. in bombole, senza deposito, in tutte le province della Sardegna, la cui scadenza era fissata al 7 maggio 2006.

Al riguardo si fa presente che, in data 30 marzo u.s. è entrato in vigore il decreto legislativo in materia di GPL, promulgato dal Presidente della Repubblica in data 22 febbraio 2006 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 74, in data 29 marzo 2006, che ha provveduto ad un riordino complessivo ed organico del settore del GPL, sia per quanto concerne l'attività di stoccaggio, che per quanto concerne le attività di distribuzione e vendita.

Tale decreto ha disciplinato, agli articoli 8, 9, 13 e 14, anche i requisiti soggettivi tecnici e professionali che devono possedere coloro che intendono svolgere l'attività di distribuzione e vendita di GPL sia attraverso le bombole che tramite i piccoli serbatoi, ed in particolare ha stabilito che chi intende svolgere le predette attività sia titolare, o comunque abbia la disponibilità di un impianto di riempimento, travaso e deposito di GPL, pena la decadenza dal titolo.

I titolari delle concessioni rilasciate antecedentemente all'entrata in vigore del nuovo provvedimento, ai sensi dell'articolo 2 della legge 2 febbraio 1973, n.7, e successive modificazioni ed integrazioni, e nella cui fattispecie rientra anche codesta Società, possono proseguire la propria attività per tre anni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo, con l'obbligo di assicurare entro il 30 marzo 2007, la disponibilità di stoccaggio di cui agli articoli 9, comma 1, lettera a) e 14, comma 1, lettera a) del decreto anche attraverso contratti di durata non inferiore ad un anno, di movimentazione di prodotto presso impianti di terzi.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO